



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N° 43 DEL 11/08/2025

OGGETTO :

PROCEDURA N° ID204198835 ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA “ARIA SINTEL” DI REGIONE LOMBARDIA: ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART.21-NONIES L. N.241/1990 PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’ART. 49 D.LGS. 36/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- al fine di acquisire idonee informazioni circa le condizioni alle quali il mercato si rende attualmente disponibile all'erogazione del servizio di mensa scolastica che l'Ente da anni garantisce agli alunni residenti presso il territorio comunale, in data 27.06.2025 è stata avviata tramite la piattaforma telematica “Aria Sintel” di Regione Lombardia (ID procedura: 204198835) una procedura avente ad oggetto la mera richiesta di preventivi economici a taluni operatori economici operanti nel settore, per l'eventuale successivo affidamento del servizio alle condizioni previste dall'art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n.36/2023;
- entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati, in esito ad una successiva verifica condotta da parte dell'Ente, è stata ravvisata l'errata applicazione delle disposizioni previste dall'art.49, comma 2, del D.Lgs n.36/2023, a tenore del quale “2. *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*”, risultando, invece, tra i soggetti invitati a presentare la propria migliore offerta per l'espletamento del servizio oggetto d'interesse anche l'operatore economico uscente;

Considerato che

- il c.d. “principio di rotazione” è volto a garantire e tutelare il principio di concorrenza di mercato e a prevenire il consolidarsi di posizioni privilegiate in capo a determinati operatori economici, costituendo elemento fondante nel funzionamento del sistema degli affidamenti sotto-soglia;

- ANAC, nei propri atti di indirizzo, ha più volte avuto modo di sottolineare la necessità di disporre l'applicazione di tale principio con rigore, salvo fornire adeguata motivazione in merito ad eventuali deroghe all'applicazione dello stesso;
- nella caso di specie, l'assetto concreto e le condizioni proprie della procedura in oggetto non risultano rispondenti alla corretta applicazione di tale principio, né si ravvisano le condizioni per l'applicazione della eccezionali facoltà di deroga previste dall'ordinamento vigente in materia, specificamente enunciate all'art.49, comma 5, del D.Lgs n.36/2023;

Richiamato, per quanto qui d'interesse, le disposizioni formulate all'art.21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241, in virtù delle quali l'Amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio dei propri atti ritenuti illegittimi o viziati, in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale;

Dato atto che nel caso di specie si ritiene sussistano tutti i presupposti per dare concreta attuazioni ai disposti del predetto art.21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241, in virtù dell'errata applicazione delle previsioni formulate dall'art.49, comma 2, del D.Lgs n.36/2023 - la cui tutela costituisce un interesse di natura pubblica irrinunciabile e doverosamente perseguibile da parte dell'Ente - e del ridotto termine temporale intercorso dalla data di esperimento della procedura, a tal fine rendendosi necessario quanto opportuno provvedere, in via prudenziale e a tutela della legalità dell'azione amministrativa, all'annullamento d'ufficio dell'intera procedura ID n.204198835 avviata in data 27.06.2025 tramite la piattaforma telematica "Aria Sintel" di Regione Lombardia, al fine di garantire il rispetto sostanziale dei principi di concorrenza, imparzialità e rotazione, preservare l'interesse pubblico e garantire il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa;

Considerato che la procedura in parola - inerente la mera raccolta informale di preventivi e non costituente una procedura di gara come canonicamente intesa - è volta esclusivamente a raccogliere informazioni circa le condizioni economiche alle quali il mercato si rende disponibile ad erogare il servizio oggetto d'interesse, senza che l'avvio e/o l'invito alla procedura stessa possa costituire in alcun modo un elemento di natura contrattuale o pre-contrattuale, ragione per la quale i soggetti coinvolti nell'ambito della stessa non possono vantare alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo all'affidamento del servizio medesimo;

Atteso che all'affidamento del servizio cui si riferisce la procedura qui oggetto di annullamento si adempirà mediante espletamento di nuova procedura condotta nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n.36/2023, secondo modalità coerenti con i principi di rotazione, trasparenza, imparzialità e proporzionalità, al fine di assicurare una efficace gestione delle risorse pubbliche;

Ritenuto corretto quanto doveroso, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, provvedere - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto ex art.21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241 - all'annullamento in autotutela dell'intera procedura ID n.204198835 avviata in data 27.06.2025 tramite la piattaforma telematica "Aria Sintel" di Regione Lombardia ed avente ad oggetto la richiesta di preventivi d'offerta per l'eventuale successivo affidamento del servizio di mensa scolastica secondo le previsioni dell'art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n.36/2023;

Richiamati:

- ✓ il decreto del Sindaco n° 14 in data 07/08/2025 di individuazione del Responsabile di servizio e di affidamento allo stesso degli atti di gestione;
- ✓ l'articolo 107 del D.Lgs. n° 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il presente dispositivo non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di procedere**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto ex art.21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241, all'annullamento in autotutela dell'intera procedura ID n.204198835 avviata in data 27.06.2025 tramite la piattaforma telematica "Aria Sintel" di Regione Lombardia ed avente ad oggetto la richiesta di preventivi d'offerta per l'eventuale successivo affidamento del servizio di mensa scolastica secondo le previsioni dell'art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n.36/2023;
- 3) **di dare atto** che all'affidamento del servizio la cui erogazione era sottesa alla procedura qui oggetto di annullamento si adempirà mediante espletamento di nuova procedura condotta nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n.36/2023, secondo modalità coerenti con i principi di rotazione, trasparenza, imparzialità e proporzionalità;
- 4) **di dare atto, altresì**, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia, nei modi previsti dalla legge ed entro 60 giorni da quello di pubblicazione all'Albo On-line del Comune di Piancogno;
- 5) **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

11/08/2025

**Il Responsabile del Settore Affari
Generali**
F.to Dott. Matteo Tonsi

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Piancogno, 11/08/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi